

ARCHIVIO GIURIDICO DELLA

CIRCOLAZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

DIRETTORE SCIENTIFICO
GIORGIO GALLONE

IN QUESTO NUMERO

Le ultimissime dalle Corti Superiori,
pag. 1017

Il Nuovo Codice della strada
è legge, *pagg. 1013 e 1105*

Omessa revisione di un veicolo
e incidenza ai fini del concorso
del fatto colposo del creditore, *pag. 1033*

Ricostruzione di sinistro stradale
e spese per la consulenza
tecnica di parte, *pag. 1046*

Autovettura per trasporto di turisti:
non è noleggio con conducente, *pag. 1038*

In tema di soccorso stradale
e rimozione di veicoli in avaria, *pag. 1024*

12/24

FONDATA NELL'ANNO 1955 - N. 12/2024 - DICEMBRE


La Tribuna
WWW.LATRIBUNA.IT

gici, l'erroneità del percorso motivazionale in ragione, non già della validità della patente, bensì della configurabilità del vizio limitatamente al presupposto per la conversione della patente estera, ossia del certificato di residenza.


Né può essere eccepito alcunché in punto di violazione del bis in idem in quanto, sulla scorta delle norme citate e di quanto reiteratamente deciso dalla giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia dell'estinzione del reato per prescrizione non preclude l'adozione del provvedimento di confisca da parte del giudice dell'esecuzione, previa osservanza dell'onere motivazionale del quale si è detto.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, ORD. 15 OTTOBRE 2024, N. 26729

PRES. FRASCA – EST. MOSCARINI – RIC. A.J. (AVV. SEVERINI) C. E. (AVV. FIORINI)

Spese giudiziali civili | Liquidazione | Spese della consulenza di parte | Rimborso alla parte vittoriosa | Limiti | Fattispecie in tema di sinistro tra un'autovettura ed una bicicletta il cui conducente aveva riportato gravissimi danni alla persona.

 Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa. (*Mass. Redaz.*) (*c.p.c. art. 92; att. c.p.c. art. 75*)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rilevato che:

J.A. convenne in giudizio T.C., L. e E., rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice di un'autovettura Opel rappresentando di essere stato investito da tergo in data 13 novembre 2013 mentre era in sella alla propria bicicletta e di aver riportato gravissimi danni alla persona e al mezzo, in ordine ai quali chiese il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;

nel contraddittorio con il conducente C. e con la compagnia E., il Tribunale dispose una CTU medico-legale sulla persona del danneggiato ed una contabile per definire l'ammontare del danno patrimoniale e procedere al calcolo del danno differenziale, stante l'erogazione, da parte di Inail, di un indennizzo per danni in itinere; all'esito, con sentenza n. 2888 del 2018, ritenuto che, dalle risultanze istruttorie emergeva sia che il velocipede avesse attraversato la carreggiata senza porre attenzione a vetture che potessero provenire dalla sua destra sia che il conducente della Opel avesse ommesso di adottare le

dovute cautele avendo dichiarato di aver visto il ciclista prima del sinistro, dichiarò la responsabilità concorrente di entrambi nella causazione del sinistro ponendo a carico del ciclista un coefficiente di responsabilità del 60% e a carico dell'investitore il 40%; per l'effetto condannò i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal danneggiato detratto l'acconto Inail, escludendo sia la personalizzazione sia il risarcimento del danno morale per non avere l'attore né allegato né provato una sofferenza straordinaria che potesse giustificare il risarcimento di un danno non rientrante nelle tabelle; rigettò la domanda di danno patrimoniale consistente nella perdita della sua capacità di lavoro specifica in quanto l'attore non aveva provato il "se e quanto" la menomazione fisica avesse inciso sulla produzione del reddito, non essendo sufficiente la mera allegazione del danno;

avverso la sentenza J.A. propose appello chiedendo di accertare una diversa dinamica del sinistro in quanto dalle prove documentali, dalla CTU e dalle dichiarazioni del danneggiante il giudice avrebbe dovuto desumere l'avvenuto tamponamento da tergo e non anche l'investitura laterale, come invece accertato in primo grado, essendo rimasta del tutto priva di prova la condotta imprudente del danneggiato; in secondo luogo, lamentò la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale e la mancata liquidazione del danno morale quali accertati dalla CTU nonché il mancato riconoscimento del danno patrimoniale pur avendo il CTU riconosciuto la perdita della capacità lavorativa specifica e provata la riduzione del reddito a seguito del demansionamento da operaio fonditore ad addetto alle pulizie; lamentò altresì l'errata quantificazione del danno differenziale, la violazione delle regole sull'onere della prova per avere il giudice immotivatamente scelto di disattendere le risultanze della CTU medico-legale e di quella contabile nonché il mancato riconoscimento delle competenze legali per l'attività stragiudiziale e per le competenze del CTP;

la compagnia di assicurazioni propose appello incidentale per ottenere la detrazione dal dovuto di una maggior somma erogata da Inail;

la Corte d'appello di Milano con sentenza n. 214 del 22 gennaio 2021 ha rigettato l'appello principale ed accolto l'incidentale compensando le spese;

avverso la sentenza l'A. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi;

resiste E. con controricorso;

il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c., «Nullità della sentenza per c.d. motivazione meramente apparente e per c.d. contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» con riguardo al capo di sentenza (p. 10, 3° capoverso – 11, 1° capoverso) che, rigettando il primo motivo di appello relativo all'er-

rona ricostruzione del sinistro e all'attribuzione del concorso di colpa del danneggiato, ha statuito quanto segue: «correttamente e logicamente il giudice di prime cure è addivenuto alla ricostruzione del sinistro. E infatti, da una accurata disamina dei documenti allegati...con particolare riferimento al rapporto di incidente stradale, i rilievi planimetrici e fotografici si evince, anche in applicazione del principio del "più probabile che non", che lo scontro tra la vettura e la bicicletta sia avvenuto in maniera trasversale e non mediante tamponamento, come sostiene l'appellante. In particolare, non solo i danni riportati dalla vettura risultano nel lato anteriore della macchina, ma lo stesso sfondamento del vetro è indice di come il ciclista sia stato travolto frontalmente nello scontro. La stessa dinamica, così ricostruita, risulta confermata altresì dalle dichiarazioni dell'autista della vettura e dai danni riportati alla bicicletta, parimenti compatibili con uno scontro frontale e non con un tamponamento. Non sussistendo pertanto valide censure alla ricostruzione della dinamica del sinistro, posto che la ricostruzione effettuata dal Tribunale pare completa e precisa, il presente motivo di appello deve essere rigettato e deve essere confermata la dinamica fattuale e il relativo riparto di responsabilità statuiti in primo grado stante la ricostruzione dell'accaduto nei termini e modi sopra evidenziati»;

il ricorrente evidenzia che la corte d'appello non abbia descritto la specifica dinamica del sinistro (posizione di partenza dei veicoli, direzione, collocazione del punto d'urto) ma si sia affidata ad elementi tra loro contraddittori, generici e privi di specifico riferimento agli atti e documenti di causa, finendo per escludere la rilevanza di tutti gli elementi che deponessero nel senso dell'avvenuto tamponamento piuttosto che per lo scontro frontale (verbale degli agenti di polizia indicante la collisione tra veicoli marcianti nello stesso senso, sfondamento della parte anteriore destra del parabrezza, presenza di tracce ematiche sul margine destro della carreggiata, presenza della bicicletta e della scarpa del ciclista sulla destra nell'erba accanto al marciapiedi, esclusione da parte del CTU di lesioni "frontali");

la sentenza, dunque, sarebbe nulla per motivazione meramente apparente e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;

il motivo è inammissibile, in quanto deduce il vizio di apparenza e contraddittorietà della motivazione sulla base di elementi tratti aliunde, cioè al di fuori della motivazione stessa, rappresentati dalla sentenza di primo grado e da altri documenti evocati alle pagg. 10-11 del ricorso. In tal modo, non si rispettano i criteri di deduzione del vizio indicati dalle Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; tra l'altro, ma lo si nota solo ad abundantiam, della sentenza di primo grado nemmeno si indica la localizzazione in questo giudizio di legittimità, in manifesta violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.;

con il secondo motivo – intestato: «Art. 360 co. 1° n. 3) c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per erronea lettura degli atti di causa nonché difettoso esame degli atti e dei documenti» – si lamenta

che la sentenza, in violazione della legge e del principio dispositivo, ha omesso di giudicare iuxta alligata et probata in base agli elementi oggettivi emergenti dagli atti quali, in particolare, la collocazione dei danni riportati dalla bicicletta, dall'A. e dall'autovettura del C., nonché delle risultanze della CTU medico-legale per la quale il ricorrente sarebbe stato tamponato e "caricato" da tergo sul lato destro del cofano anteriore, con sfondamento del vetro da tale lato; inoltre la corte territoriale non avrebbe considerato la rottura della "forcella posteriore sinistra" della bicicletta sicché l'urto non poteva che essere stato inferto da tergo; questi elementi non sarebbero, pertanto, compatibili con la ricostruita dinamica del sinistro ed in particolare con l'attraversamento della strada da parte dell'A. da sinistra a destra; se così fosse stato, secondo il ricorrente, i danni sarebbero stati riportati sulla parte sinistra dell'autovettura e la bicicletta sarebbe stata danneggiata nella sua parte anteriore e non posteriore;

il motivo deduce in modo non pertinente la violazione dell'art. 112 c.p.c.: è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "Il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo all'inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova" (Cass., I, n. 7472 del 23/3/2017). È palese che quanto si deduce nel motivo non concerne un capo o un'eccezione sicché la violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata;

la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è dedotta senza rispettare i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020: si sollecita, infatti, una rivalutazione delle emergenze probatorie, sicché il motivo, sotto questo secondo profilo, è inammissibile;

con il terzo motivo – intestato: «Art. 360 co. 1° n. 3) c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c. anche in relazione all'art. 2733 c.c. Violazione delle norme in materia di onere della prova e relativo riparto – Illegittima utilizzazione a favore del C. ed ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio delle dichiarazioni da lui stesso rilasciate» – il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia attribuito valore probatorio alle dichiarazioni unilaterali del conducente dell'Opel, quindi ad elementi completamente privi di valenza probatoria anche solo indiziaria al lume del principio di diritto più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (Cass., n. 9301/2007, n. 1849 del 2006, n. 15306 del 2004, n. 1562 del 2004, e S.U. n. 10153 del 15 ottobre 1998); la corte territoriale avrebbe errato nell'applicare il 2° comma dell'art. 2733 c.c. per il quale la dichiarazione confessoria forma piena prova contro colui che l'ha fatta" ma non certo a favore del dichiarante, così cadendo in un evidente error in procedendo;

il motivo è privo di fondamento: la corte ha solo tratto un argomento di prova dalla dichiarazione dell'altro conducente e non l'ha considerato come confessione pro se: peraltro, lo ha fatto in modo del tutto aggiuntivo e non decisivo. La violazione dell'art. 2697 c.c. non rispetta le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (Cass., VI-III, n. 26769 del 2018, ex multis, che riprende un principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un., n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto); quanto alla pretesa violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. valgono le stesse notazioni poco sopra svolte a proposito del secondo motivo;

con il quarto motivo – rubricato: «Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2054, comma 2° c.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. anche in relazione all'art. 2054 comma 2° c.c. – Violazione delle norme in materia di onere della prova e relativo riparto in merito alla dinamica del sinistro» – si lamenta che la corte territoriale, confermando la corretta e logica ricostruzione del giudice di primo grado in ordine alla ricostruzione del sinistro sulla base degli elementi di prova suindicati e con la motivazione testualmente riferita nell'esposizione del primo motivo di ricorso, sarebbe caduta in error in procedendo, omettendo di rilevare che il C. non aveva fornito alcuna prova a proprio favore ex art. 2697 c.c. con particolare riguardo alla presunzione di pari concorso di responsabilità dei conducenti ex art. 2054 comma 2 c.c. e che non aveva dedotto alcunché a confutazione degli elementi confermantici la sua responsabilità nella produzione del sinistro;

il motivo è inammissibile sempre perché denuncia in modo non idoneo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sollecitando solo una rivalutazione delle risultanze probatorie, con ciò ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte poco sopra richiamata;

con il quinto motivo – rubricato: «Art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per cd. motivazione assente o meramente apparente in relazione all'attribuzione al sig. A. di un concorso di colpa del 60%» – il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha attribuito ad A. un concorso di colpa del 60% senza motivare sulle ragioni di tale attribuzione;

il motivo è privo di fondamento. Trascura di considerare che la condivisione della sentenza di primo grado espressa dalla corte territoriale alla pag. 10 e nelle prime due righe della successiva (e già riportata nell'esposizione del primo motivo di ricorso) va letta al lume della riproduzione indiretta del tenore della stessa sentenza di primo grado cui la corte fa riferimento a p. 6; argomentava infatti il Tribunale che, dalle risultanze istruttorie allegate era emerso che entrambi i conducenti avessero mantenuto una condotta di guida imprudente per avere il ciclista

attraversato la carreggiata senza controllare se ci fossero vetture provenienti in senso trasversale ed il conducente dell'autovettura ommesso di adottare le dovute cautele per ridurre il danno. Ne consegue pertanto che la motivazione, in quanto integrata dal richiamo alla sentenza di primo grado, non poteva ritenersi contraddittoria o apparente anche in relazione alla conferma delle percentuali di responsabilità già decise dal giudice di prime cure. Inoltre, parte ricorrente omette di riferire il tenore del suo appello, che avrebbe dovuto, nella logica dell'esistenza del concorso di responsabilità, svolgere argomenti specifici diretti a contestare la quantificazione della stessa che appare, invece, consequenziale rispetto all'accertamento svolto;

con il sesto motivo – denunciante: «Sub A: Art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c. Nullità della sentenza per cd. motivazione assente o meramente apparente; Sub B: art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 2043, 2056-2059 c.c.; entrambi in relazione al mancato riconoscimento della cd. personalizzazione del danno biologico anche per la menomazione della capacità lavorativa generica patita dall'A.» – il ricorrente lamenta l'omessa personalizzazione del danno biologico anche per la menomazione della capacità lavorativa generica: pur avendo il CTU segnalato postumi psico-cognitivi con manifestazioni psicopatologiche reattive, quali derivanti da una condizione di disabilità e di perdita di autonomia (difficoltà di orientamento in casa, riso spastico, tendenza all'autolesionismo, diplopia) le stesse non sarebbero state considerate ai fini della personalizzazione, rientrando nel danno biologico già liquidato;

il motivo è infondato, in quanto erroneamente addebita alla corte di non avere indicato «in termini concreti e con riferimento agli atti e documenti di causa perché non risultano idonei a giustificare la personalizzazione»; la corte ha fatto riferimento alla c.t.u. e ne ha spiegato, sebbene lapidariamente, l'inidoneità assumendo che le «manifestazioni psicopatologiche reattive» indicate dal c.t.u. non giustificavano la personalizzazione perché non erano considerabili come «conseguenza unica e particolare dell'evento dannoso». La corte ha, evidentemente, escluso che quelle manifestazioni fossero ascrivibili al danno derivante dal sinistro e tanto costituisce una valutazione di merito che non è sindacabile da parte di questa Corte;

con il settimo motivo – rubricato: «Art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2043-2056 c.c. per mancato riconoscimento del risarcimento del pregiudizio alla capacità lavorativa specifica dell'A. e del danno da perdita dell'impiego svolto presso A. dal 2001 nonché del relativo reddito» – viene lamentata l'omessa considerazione di ciò che sarebbe stato prospettato nella comparsa conclusionale di appello, del quale la corte di merito non si è occupata;

il Collegio osserva che essa non se n'è occupata legittimamente, atteso che l'udienza di precisazione delle conclusioni d'appello – come riferisce parte resistente – ebbe luogo il 27 ottobre 2020 ed i due documenti cui si fa rife-

rimento a pag. 23 sono uno del 16 settembre 2019 e l'altro del 28 gennaio 2020, sicché potevano essere prodotti, quali documenti sopravvenuti, all'udienza di p.c. con l'ottavo motivo – rubricato: «Art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2043-2056 c.c. e 91 c.p.c. nonché agli artt. 24 e 111 Cost. per mancato riconoscimento in favore dell'A. del rimborso delle spese da lui assunte per l'assistenza stragiudiziale svolta ante causam e per l'attività del Consulente Tecnico Medico legale nominato dall'A. nel proprio interesse» – il ricorrente impugna il capo di sentenza di cui a pag. 14 con il quale la corte ha respinto le domande dell'A. di refusione degli esborsi sostenuti sia per le spese di CTP sia per quelle stragiudiziali ante causam in quanto «per le spese stragiudiziali non vi è prova dell'effettivo pagamento effettuato dall'appellante, non essendo sufficiente la mera fattura a provarne il successivo pagamento. Le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte»;

secondo il ricorrente la corte avrebbe violato le norme di diritto indicate e non avrebbe fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 16990/2017 secondo cui «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa..... Quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tratteggio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto...» secondo il ricorrente la sentenza si porrebbe in contrasto anche con il principio secondo cui «la condanna del soccombente alle spese sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento ma presuppone comunque la prova dell'effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione».

il ricorrente avrebbe provato l'assunzione della obbligazione sia con la notula del legale per l'attività stragiudiziale ante causam sia con il deposito delle competenze del CTP medico-legale; la corte territoriale avrebbe dovuto pertanto riconoscere all'A. anche il ristoro di tali oneri, ritualmente dedotti e provati per tabulas, che invece sono rimasti a carico del danneggiato così ulteriormente incrementando il pregiudizio patrimoniale da lui subito;

occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente evoca una parte della motivazione senza riferire che con essa la corte territoriale aveva rigettato il sesto motivo d'appello (p. 9) con cui l'appellante, aveva lamentato l'omesso riconoscimento delle competenze del CTP attoreo e chiesto la condanna dei convenuti all'integrale rifusione delle spese legali attoree, stragiudiziali e giudiziali: si tratta di una precisazione rilevante, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, ai fini della decisione che il Collegio si appresta ad assumere;

quanto al mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali, il Collegio ritiene che il motivo sia infondato pro-

prio alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, evocata da parte ricorrente in modo incompleto;

nella detta sentenza le Sezioni Unite hanno, infatti, sottolineato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass., S.U. n. 16990 del 10 luglio 2017);

che sia necessaria la prova e, dunque, l'effettività dell'esborso, non essendo pertanto sufficiente la mera allegazione di aver assunto la relativa obbligazione, si desume dalla motivazione completa della decisione, che è in questo senso: «Ritengono queste sezioni unite di dover ribadire, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010) anche recentissima (Cass. n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande»;

è palese allora l'affermazione della insufficienza della produzione della mera fattura del legale per l'attività stragiudiziale e della notula delle competenze del c.t.p. sempre per l'attività stragiudiziale in mancanza di prova del pagamento;

il motivo è, invece, fondato quanto alla valutazione espressa sulle spese di c.t.p., essendo erronea la valutazione della corte territoriale alla luce della giurisprudenza di questa Corte in tal caso correttamente evocata dal ricorrente;

la citata sentenza delle Sezioni Unite, al paragrafo 5.2, si è così espressa: «5.2 Quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralazio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)»;

nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui «le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte...»;

è necessario, pertanto, cassare l'impugnata sentenza in parziale accoglimento dell'ottavo motivo;

ritiene la Corte che non sia necessario disporre rinvio e che si possa decidere nel merito sul ricordato sesto motivo

di appello, riconoscendo che esso era parzialmente fondato quanto al rifiuto di liquidazione delle spese della c.t.p.

tuttavia, in ragione dell'esito della decisione sul merito della controversia siccome attinto dagli appelli rispettivi, che anche per quanto concerne quello del qui ricorrente resta fermo, ritiene il Collegio che al riconoscimento della parziale fondatezza del sesto motivo nei termini su indicati non debba seguire il riconoscimento della spesa per la c.t.p., in quanto si deve ribadire e qui si ribadisce la stessa valutazione a suo tempo espressa dalla sentenza qui parzialmente cassata quanto alla giustificazione della compensazione integrale delle spese di primo e secondo grado;

occorre riferire che, con la memoria ex art. 378 c.p.c. la parte ricorrente ha contestato il potere rappresentativo speso dalla resistente; questa provvede alla produzione dei documenti giustificativi, ma oltre il termine ex art. 372 c.p.c.; ne consegue che il controricorso va dichiarato inammissibile;

la soltanto parziale e limitatissima fondatezza del ricorso per cassazione giustifica anche la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

conclusivamente il ricorso va parzialmente accolto in relazione all'ottavo motivo, mentre va rigettato per il resto; la sentenza impugnata va cassata in relazione e, decidendo nel merito, deve parzialmente accogliersi il sesto motivo di appello, con compensazione delle spese del primo e del secondo grado; le spese del giudizio di legittimità sono compensate. (*Omissis*)

RICOSTRUZIONE DI SINISTRI STRADALI E SPESE PER ASSISTENZA LEGALE E TECNICA

di Annunziata Candida Fusco (*)

La sentenza affronta il caso di un tamponamento di una bicicletta ad opera di un'autovettura modello Opel in cui il ciclista riportava gravissime lesioni personali, oltre al danno al proprio mezzo. La vicenda è interessante sotto più profili che vogliamo brevemente esaminare.

In primo grado il Tribunale di Milano disponeva una ctu medico-legale sulla persona del danneggiato e una contabile per definire il danno patrimoniale. Il primo grado di giudizio si concludeva con una pronuncia di corresponsabilità in misura del 60% in capo al ciclista e del 40% in capo al conducente dell'autovettura. Il ciclista proponeva appello in quanto riteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere che non si era trattato di tamponamento ma

di "investitura laterale"; egli, infatti, sosteneva che dalla prova documentale emergeva chiaramente che si trattasse di tamponamento.

Oltre a questo motivo, l'appellante ne proponeva molti altri; tra questi, quello relativo al mancato rimborso delle spese legali per l'assistenza ante causam nonché delle competenze del suo consulente di parte nominato per farsi assistere in giudizio sotto il profilo tecnico. La Corte d'appello di Milano, in secondo grado, respingeva tutti i motivi di impugnazione, riformando in peius la sentenza di primo grado relativamente al quantum.

Lo sciagurato ciclista proponeva ricorso in Cassazione. Di tutti gli otto motivi, i primi sette vengono considerati inammissibili, l'ottavo, parzialmente accolto.

Con il primo motivo di ricorso, si lamentava la erronea ricostruzione del sinistro e l'altrettanto erronea attribuzione di un concorso in colpa al ciclista-danneggiato. Secondo la Corte d'appello milanese, il sinistro era stato ricostruito correttamente innanzi al Tribunale, infatti, «da una accurata disamina dei documenti allegati... con particolare riferimento al rapporto di incidente stradale, i rilievi planimetrici e fotografici si evince, anche in applicazione del principio del "più probabile che non", che lo scontro tra la vettura e la bicicletta sia avvenuto in maniera trasversale e non mediante tamponamento,

come sostiene l'appellante. In particolare, non solo i danni riportati dalla vettura risultano nel lato anteriore della macchina, ma lo stesso sfondamento del vetro è indice di come il ciclista sia stato travolto frontalmente nello scontro. La stessa dinamica, così ricostruita, risulta confermata altresì dalle dichiarazioni dell'autista della vettura e dai danni riportati alla bicicletta, parimenti compatibili con uno scontro frontale e non con un tamponamento».

La sentenza di secondo grado confermava il concorso in colpa. Insomma, ad avviso della Corte d'appello, la ctu aveva ricostruito con coerenza la dinamica suffragata anche dalle prove orali. Questa soluzione non piaceva al danneggiato, il quale in Cassazione sosteneva che invece il giudice meneghino non avesse tenuto in considerazione tutte le prove documentali, fornendo una motivazione generica ed apparente. La Cassazione non ci sta e ritiene il motivo inammissibile per essere stato fondato su «elementi tratti aliunde, cioè al di fuori della motivazione stessa». Parimenti ritiene infondato il secondo motivo, strettamente legato al primo («erronea lettura degli atti di causa nonché difettoso esame degli atti e dei documenti») con il quale il ricorrente tentava nuovamente di imporre la sua lettura della dinamica dell'incidente. Ad avviso del danneggiato infatti, «la sentenza, in violazione della legge e del principio dispositivo, ha ommesso di giudicare iuxta allegata et probata in base agli elementi oggettivi emergenti dagli atti quali, in particolare, la collocazione dei danni riportati dalla bicicletta, dall'A. e dall'autovettura del C., nonché dalle risultanze della CTU medico-legale per la quale il ricorrente sarebbe stato tamponato e «caricato» da tergo sul lato destro del cofano anteriore, con sfondamento del vetro da tale lato; inoltre la corte territoriale non avrebbe considerato la rottura della «forcella posteriore sinistra» della bicicletta sicché l'urto non poteva che essere stato inferto da tergo; questi elementi non sarebbero, pertanto, compatibili con la ricostruita dinamica del sinistro ed in particolare con l'attraversamento della strada da parte dell'A. da sinistra a destra; se così fosse stato, secondo il ricorrente, i danni sarebbero stati riportati sulla parte sinistra dell'autovettura e la bicicletta sarebbe stata danneggiata nella sua parte anteriore e non posteriore». La Corte ancora una volta non ci sta, in quanto, spiega, «si sollecita, infatti, una rivalutazione delle emergenze probatorie, sicché il motivo, sotto questo secondo profilo, è inammissibile».

Lottavo motivo, invece, verte sul mancato riconoscimento da parte dei giudici di merito del diritto alla refusione delle spese legali stragiudiziali e di quelle per spese di CTP, la cui nomina era stata indispensabile per l'assistenza in giudizio. La Corte d'appello motivava nel seguente modo il mancato riconoscimento di queste due voci: «Per le spese stragiudiziali non vi è prova dell'effettivo pagamento effettuato dall'appellante, non essendo sufficiente la mera fattura a provarne il successivo pagamento. Le spese di CTP devono parimenti restare a carico

della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte».

Orbene, la Cassazione accoglie parzialmente questo motivo, nella parte relativa alla richiesta di refusione delle spese di CTP. Rigetta invece la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali in quanto non risultava la prova dell'effettivo esborso, non essendo sufficiente aver semplicemente allegato di averle effettuate e aver prodotto notula dell'avvocato e finanche fattura. A tal fine la Corte rinvia correttamente a Cass. sez. un. 16990/2017, secondo cui «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio ... essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente».

Venendo al capo relativo alla ripetibilità delle spese di CTP per assistenza durante la fase processuale, la Cassazione sostiene che il motivo di ricorso andava accolto in quanto effettivamente la Corte d'appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla citata sentenza a sezioni unite.

La diversa soluzione relativamente alle spese per «l'assistenza in giudizio da parte di un esperto» è fondata sui diversi presupposti che reggono la fattispecie rispetto a quella dell'assistenza legale stragiudiziale.

Infatti, come spiega la Corte, richiamando Cass. 16990/2017 (par. 5.2), «sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972)».

In conformità a tale principio, la Corte del 2024 conclude parafrasando la Corte del 2017 e ribadendo l'assunto secondo cui «le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965) (1). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.). Nel caso di specie la produzione della notula del CTP era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui «le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte ...».

(*) *Avvocato, foro di Bergamo.*

NOTE

(1) Principio espresso, oltre che nelle sentenze richiamate da Cass. 26729/2024, anche in Cass. n. 24188 dell'8 settembre 2021 e Tribunale di Milano, sentenza del 21 febbraio 2023, n. 1333. Si riporta il testo della motivazione di Cass. 1173 del 18 maggio 2015, più volte citata dalla Cassazione successiva: "Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3 gennaio 2013, n. 84; Cass. 16 giugno 1990, n. 6056; Cass. 11 giugno 1980, n. 3716). Nella specie, il Tribunale si è conformato a tali principi, avendo riconosciuto in favore degli attori il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel presente giudizio".

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 12 SETTEMBRE 2024, N. 24552

PRES. DE STEFANO – EST. ROSSI – P.M. SOLDI (CONF.) – RIC. S.G. (AVV. VERBOROSSO) C. M. S.P.A. (AVV. MARLETTA)

Depenalizzazione | Applicazione delle sanzioni | Violazioni del Codice della strada | Opposizione a ingiunzione di pagamento | Azione di accertamento negativo | Ammissibilità | Condizioni.

✍ Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore). (c.p.c. art. 100; c.p.c. art. 615; r.d. 14 aprile 1939 n. 610) (1)

(1) Sostanzialmente in senso analogo si esprime Cass. civ. 7 marzo 2022, n. 7353, in *questa Rivista* 2022, 630. Sull'esperibilità dell'azione di accertamento negativo, v. Cass. civ. 4 agosto 2016, n. 16281, in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. impugnò innanzi il giudice di pace di Catania due ingiunzioni di pagamento emesse dalla M. S.p.A., quale agente della riscossione per il Comune di C., causalmente ascritte a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ingiunzioni asseritamente conosciute mediante una verifica della propria posizione debitoria motu proprio compiuta;

a suffragio dell'azione, addusse la nullità delle ingiunzioni per omessa notificazione delle stesse e l'estinzione delle relative pretese creditorie per decorso del termine quinquennale di prescrizione;

all'esito del giudizio di prime cure l'adito giudice di pace accolse la domanda, regolando le spese secondo soccombenza;

avverso tale pronuncia interposero appello: in via principale S.G., dolendosi dell'erronea quantificazione delle spese di lite; in via incidentale, M. S.p.A., assumendo la regolare notifica delle ingiunzioni e l'insussistenza della eccepta prescrizione;

la decisione impugnata, accertata la corretta notificazione delle ingiunzioni e, per l'effetto, il non decorso del termine di prescrizione, ha rigettato l'opposizione originariamente proposta da S.G.;

ricorre per cassazione S.G., affidandosi a sei motivi; resiste, con controricorso, M. S.p.A.;

il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso della inammissibilità o del rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A suffragio dell'impugnazione di legittimità, parte ricorrente:

-) per violazione degli artt. 132 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 cod. civ., rileva la nullità della gravata sentenza, per aver pronunciato su una questione (la mancata prova della notifica della raccomandata informativa) coperta da giudicato interno, siccome non oggetto dell'appello incidentale di M. S.p.A. (primo motivo);

-) per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 5, comma primo, del D.L.vo 22 luglio 1999, n. 261, deduce l'invalidità delle notificazioni delle ingiunzioni di pagamento per mancanza di prova della titolarità della licenza individuale in capo all'agenzia postale privata della quale l'agente della riscossione si era avvalso per l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. (secondo motivo);

-) per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell'art. 5, comma primo, del D.L.vo n. 261 del 1999, lamenta che il giudice territoriale abbia erroneamente ritenuto che l'invio della raccomandata informativa per l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario potesse essere eseguito anche da agenzie postali private titolari di licenza individuale (terzo motivo);

-) per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., assume l'invalidità delle notificazioni delle ingiunzioni in parola per non avere il messo notificatore, accertata l'assenza del destinatario, effettuato le ricerche degli ulteriori soggetti abilitati a ricevere la notifica, non recando la relata alcuna attestazione sul punto (quarto motivo);

-) per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell'art. 48 disp. att. c.p.c., denuncia l'invalidità delle notificazioni delle ingiunzioni per essere le raccomandate informative prive di elementi essenziali, quali il timbro di spedizione e la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione (quinto motivo);

-) per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello incidentale di M. S.p.A. ed invece accogliere l'appello princi-